Sommario 3/2025

In questo numero 3

Direzione aziendale
- Regolamento per attivazione di un piano di stock option 4
- Gestione del rischio nelle fasi di incertezza 10

Tecnologia e risparmio
- Strumenti finanziari partecipativi (SFP) per start-up e Pmi innovative 12
- Intelligenza artificiale per la gestione dei lavoratori 16

Banche
- Sistema CeBi: analisi dei bilanci e impatto su finanziamenti 20

Fisco e amministrazione
- Stimare il valore di un'azienda 24
- Compenso agli amministratori di società di capitali 27
- Rilevanza dell'avviamento nel conferimento d'azienda 32

Estero
- Strategie difensive nel procedimento sanzionatorio per cessioni intra 34
- Tipologie di visti lavorativi per gli USA 38

Gestione del personale
- Gestione degli arretrati retributivi 40
- Auto aziendali in uso promiscuo 2025 44
- Esonero contributivo di parità di genere 47

Commerciale e vendite
- Comunicazione orale efficace per incontri, discorsi, ecc. 49
- Vantaggi delle linee guida del Ministero dell'Interno per pubblici esercizi 51

Contributi e agevolazioni
- Transizione 5.0, le modifiche del 2025 53

Sicurezza e ambiente
- Avvio del percorso aziendale ESG 55
- Lavorare tecnicamente in prevenzione 57

Notizie in breve 59

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI (SFP) PER START-UP E PMI INNOVATIVE

Nel contesto delle startup e delle PMI innovative, le imprese si trovano spesso ad affrontare il problema di raccogliere capitali esterni per finanziare progetti di crescita, ricerca e sviluppo o espansione operativa, senza però compromettere il controllo societario. L'accesso ai finanziamenti tradizionali, infatti, può comportare l'assunzione di debiti elevati o la cessione di quote di partecipazione che alterano la governance aziendale, aumentando così il rischio di perdita di autonomia decisionale. Gli strumenti finanziari partecipativi (SFP), introdotti dall'art. 2346, c. 6 c.c., emergono come una soluzione flessibile, consentendo di raccogliere capitale attraverso apporti diversificati (denaro a beni materiali, immateriali o servizi) e di configurare diritti patrimoniali e amministrativi in modo personalizzato. Il vantaggio principale è che, pur consentendo agli investitori di partecipare ai risultati economici, gli SFP in genere non alterano il controllo gestionale, mantenendo intatta la governance aziendale. L'approccio contabile adottato per questi strumenti è fondamentale per rifletterne correttamente la natura ibrida, distinguendo tra capitale proprio (quasi-*equity*) e debito finanziario, e garantendo così la trasparenza e l'accuratezza del bilancio.

TIPI DI APPORTO ⇨

- Gli strumenti finanziari partecipativi (SFP) consentono di evitare una diluizione del capitale e permettono ai fondatori di mantenere il controllo decisionale. Possono essere emessi a fronte di diversi tipi di apporti, tra cui:
  - denaro;
  - beni materiali;
  - beni immateriali;
  - servizi.

SFP A PREVALENTE NATURA PATRIMONIALE ⇨

- Gli strumenti finanziari partecipativi con prevalenza di diritti patrimoniali si concretizzano di solito in previsioni come le seguenti:
  - partecipazione agli utili;
  - diritto di rimborso prioritario in caso di liquidazione;
  - opzioni e prelazioni: possibilità di conversione in quote societarie o di partecipazione ad aumenti di capitale futuri.

SFP CON PREVALENZA DI DIRITTI AMMINISTRATIVI ⇨

- Gli strumenti finanziari partecipativi con prevalenza di diritti amministrativi si concretizzano di solito in previsioni come le seguenti:
  - diritto di veto per bloccare operazioni straordinarie come fusioni o acquisizioni;
  - partecipazione a comitati consultivi;
  - diritto di controllo e monitoraggio tramite informazioni contabili e gestionali.

SFP CON CLAUSOLE DI PROTEZIONE PER GLI INVESTITORI ⇨

- Gli strumenti finanziari partecipativi con clausole di protezione per gli investitori si concretizzano di solito in previsioni come le seguenti:
  - agevolazione in caso di cessione della società;
  - possibilità di ritirare l'investimento in situazioni specifiche;
  - meccanismi per evitare la riduzione della partecipazione economica in caso di nuove emissioni.

SFP CON STRUTTURA IBRIDA (QUASI-EQUITY)

Gli strumenti finanziari partecipativi con struttura ibrida (quasi-*equity*) si concretizzano di solito in previsioni come le seguenti:

- partecipazione agli utili variabile;
- possibilità di conversione in *equity*;
- protezione dell'investimento con opzioni strategiche.

Per tali strumenti, inoltre, può essere previsto una struttura con obbligo di riscatto che prevede il riacquisto degli strumenti stessi da parte della società.

RILEVANZA CONTABILE

L'emissione di strumenti finanziari partecipativi rappresenta un'opzione innovativa per il finanziamento delle imprese, offrendo una soluzione ibrida tra *equity* e debito. Dal punto di vista contabile, la loro classificazione e rappresentazione richiedono un'attenta analisi, poiché la loro natura può variare in funzione delle clausole contrattuali. L'inquadramento contabile degli SFP è disciplinato in Italia dai principi contabili nazionali (OIC) e, per le imprese che adottano standard internazionali, dagli IAS/IFRS.

CLASSIFICAZIONE DEGLI SFP SECONDO GLI OIC

I principi contabili italiani (OIC 28 e OIC 32) stabiliscono che gli SFP possano essere registrati nel patrimonio netto se non prevedono un obbligo incondizionato di restituzione del capitale e se la loro remunerazione dipende dai risultati economici della società. In questo caso, l'importo raccolto viene contabilizzato in una riserva specifica denominata "Riserva SFP".

Se invece gli SFP prevedono il diritto al rimborso del capitale o il pagamento di una remunerazione fissa, vengono trattati come debiti finanziari. Gli interessi maturati sono considerati oneri finanziari e registrati nel conto economico, mentre il capitale è classificato tra le passività.

Gli OIC pongono particolare attenzione alla trasparenza informativa, richiedendo una dettagliata descrizione delle caratteristiche degli SFP nella nota integrativa, inclusi i diritti patrimoniali e amministrativi e le modalità di calcolo della remunerazione.

QUALIFICAZIONE DEGLI SFP: CAPITALE PROPRIO O DEBITO

La corretta classificazione degli SFP dipende dalle caratteristiche contrattuali dello strumento:

- SFP come capitale proprio (quasi-*equity*): se l'investitore non ha un diritto incondizionato al rimborso e la remunerazione è subordinata alla disponibilità di utili distribuibili, l'importo raccolto viene registrato nel patrimonio netto come "Riserva SFP";
- SFP come debito: se il contratto prevede il rimborso del capitale e/o una remunerazione fissa indipendente dai risultati aziendali, lo strumento viene trattato come passività finanziaria;
- SFP ibridi: se un SFP combina caratteristiche di debito e di *equity*, la componente fissa viene classificata tra le passività, mentre la componente subordinata agli utili viene attribuita al patrimonio netto.

Di seguito, verranno illustrati alcuni esempi pratici di rilevazioni contabili per l'emissione di SFP in una start-up, distinguendo tra 2 configurazioni principali: SFP come quasi-*equity* e SFP come debito finanziario.

EMISSIONE DI SFP COME QUASI-EQUITY

Abbiamo visto che gli SFP possono assumere caratteristiche di quasi-*equity* quando non prevedono un obbligo di rimborso del capitale inizialmente conferito e il diritto degli investitori a percepire un ritorno è subordinato alla generazione di utili distribuibili. In questo scenario, gli SFP non vengono classificati come passività finanziarie ma come componenti del patrimonio netto, contribuendo a rafforzare la struttura finanziaria della società senza incrementare l'indebitamento.

In questa fattispecie, l'importo versato dagli investitori viene allocato in una riserva patrimoniale vincolata, denominata "Riserva SFP", che non può essere liberamente distribuita ai soci, ma rimane destinata esclusivamente ai titolari degli strumenti. Questo vincolo serve a garantire che le risorse raccolte siano impiegate secondo gli accordi stabiliti con gli investitori e non siano utilizzate per finalità estranee.

Gli SFP possono essere emessi alla pari se il valore di emissione è uguale al suo valore nominale, oppure con sovrapprezzo quando l'investitore è chiamato a pagare un importo aggiuntivo rispetto al valore iniziale dello strumento.

Questa fattispecie è tipicamente adottata da società, come start-up o PMI, che abbiano un valore del capitale superiore a quello contabile iscritto in bilancio o che abbiano prospettive di crescita significative. L'applicazione di un sovrapprezzo riflette quindi una valutazione più elevata della società da parte degli investitori, i quali accettano di pagare un premio per partecipare al potenziale di crescita dell'azienda.

La differenza tra il prezzo di emissione e il valore nominale rappresenta il sovrapprezzo, che viene contabilizzato in una riserva patrimoniale separata, denominata "Riserva da Sovrapprezzo SFP".

La Riserva da Sovrapprezzo SFP ha lo scopo di rafforzare ulteriormente il patrimonio netto dell'impresa e può essere utilizzata per diverse finalità, come la copertura di eventuali perdite o per futuri aumenti di capitale a titolo gratuito, rafforzando ulteriormente la struttura patrimoniale dell'azienda. In ogni caso la presenza di riserve determina un patrimonio netto più elevato che consente alla società di presentare un migliore rapporto *Debt-to-Equity*, facilitando l'accesso al credito e migliorando la percezione della solidità aziendale da parte di istituti finanziari e investitori.

Esempio n. 1 - Emissione SFP alla pari

Una start-up emette SFP **alla pari**, senza diritto di restituzione del capitale per un importo totale di € 1.000.000,00 con un rendimento variabile pari al **3%** annuo da calcolarsi sugli utili netti distribuibili. L'importo viene interamente versato all'emissione.

1 - All'emissione con contestuale versamento dell'importo.

			3.03.25			
SP D 4	**SP** A X	**Banca c/c**	a	**Riserva SFP**		1.000.000,00
		Emissione SFP e versamento del corrispettivo da parte degli investitori.				

2 - Alla fine dell'esercizio, la società genera un utile netto di € 100.000, di cui il 3% viene destinato ai titolari degli SFP (€ 3.000).

			31.12.25			
CE 21	**SP** D 5	**Utili a nuovo**	a	**Debiti v/titolari SFP**		3.000,00
		Destinazione utile netto ai titolari di SFP (3%).				

3 - Al momento del pagamento della remunerazione deliberata in seno all'approvazione del bilancio 2025.

			1.05.26			
SP D 5	**SP** D 4	**Debiti v/titolari SFP**	a	**Banca c/c**		3.000,00
		Pagamento remunerazione SFP relativi all'esercizio 2025.				

Esempio n. 2 - Emissione SFP con sovrapprezzo

Una start-up emette SFP, senza diritto di restituzione del capitale, per un valore nominale di € 700.000,00 con un sovrapprezzo di € 300.000,00. Il rendimento del **3%** annuo sarà calcolato da calcolare sugli utili netti distribuibili. L'importo viene interamente versato all'emissione.

1 - All'emissione con contestuale versamento dell'importo.

			3.03.25			
SP D 4	**SP** A X	**Banca c/c**	a	**Diversi**		1.000.000,00
				Riserva SFP	700.000,00	
				Riserva sovrapprezzo SFP	300.000,00	
		Emissione SFP del valore nominale di € 700.000 con sovrapprezzo per € 300.000 versamento del corrispettivo da parte degli investitori.				

2 - Alla fine dell'esercizio, la società genera un utile netto di € 100.000, di cui il 3% viene destinato ai titolari degli SFP (€ 3.000).

			31.12.25			
CE 21	**SP** D 5	**Utili a nuovo**	a	**Debiti v/titolari SFP**		3.000,00
		Destinazione utile netto ai titolari di SFP (3%).				

3 - Al momento del pagamento della remunerazione deliberata in seno all'approvazione del bilancio 2025.

			01.05.26			
SP D 5	**SP** D 4	**Debiti v/titolari SFP**	a	**Banca c/c**		3.000,00
		Pagamento remunerazione SFP relativi all'esercizio 2025.				

4 - Copertura di perdite con la riserva da sovrapprezzo.

			1.05.26			
SP A-II	**SP** A-VIII	**Riserva sovrapprezzo SFP**	a	**Perdite a nuovo**		50.000,00
		Copertura della perdita d'esercizio con l'utilizzo del Fondo di riserva sovrapprezzo.				

5 - Aumento gratuito del capitale sociale con utilizzo della riserva da sovrapprezzo a seguito di delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

			1.05.26			
SP A-II	**SP** A-I	**Riserva sovrapprezzo SFP**	a	**Capitale sociale**		200.000,00
		Aumento gratuito del capitale sociale con utilizzo della riserva da sovrapprezzo su emissione SFP.				

RILEVAZIONE CONTABILE DEGLI SFP COME DEBITO FINANZIARIO

Gli SFP assumono la configurazione di debito finanziario quando prevedono il diritto alla restituzione del capitale iniziale e una remunerazione fissa indipendente dagli utili. In questo caso, l'importo raccolto viene contabilizzato tra i debiti.

Esempio n. 3 - Rilevazione contabile degli SFP come debito finanziario

La stessa start-up emette SFP per € 1.000.000,00 con una remunerazione fissa annua e diritto al rimborso del capitale dopo 5 anni. L'intero importo viene versato alla sottoscrizione.

1 - Alla sottoscrizione e versamento dell'importo.

			3.01.25			
SP D 4	**SP** D 5	**Banca c/c**	a	**Debiti per SFP**		1.000.000,00
		Emissione SFP con remunerazione annuale.				

2 - Al termine dell'esercizio, la società rileva l'interesse passivo dovuto del 3% pari ad € 30.000,000.

			31.12.25			
CE C 17	**SP** D 5	**Interessi passivi**	a	**Debiti v/titolari SFP**		30.000,00
		Calcolo degli interessi passivi a titolo di remunerazione degli SFP per l'anno 2025.				

3 - Al momento del pagamento degli interessi.

			20.01.26			
SP D 5	**SP** D 4	**Debiti v/titolari SFP**	a	**Banca c/c**		30.000,00
		Pagamento quota interessi anno 2025.				

4 - Al momento del rimborso del capitale (alla scadenza dei 5 anni).

			1.06.30			
SP D 5	**SP** D 4	**Debiti per SFP**	a	**Banca c/c**		1.000.000,00
		Rimborso capitale SFP.				

TRATTAMENTO CONTABILE DEGLI SFP CON CARATTERISTICHE IBRIDE

Gli SFP possono anche avere una configurazione ibrida, combinando elementi di quasi-*equity* e di debito. In questo caso, il regolamento di emissione prevede una quota fissa di remunerazione (debito) e una quota variabile legata agli utili (quasi-*equity*).

Esempio n. 4 - Trattamento contabile degli SFP con caratteristiche ibride

La start-up emette SFP per € 1000.000,00 di cui:

- una quota fissa di € 300.000,00 con diritto alla restituzione del capitale e un tasso d'interesse del 3% (€ 9.000 annui);
- una quota variabile di € 700.000,00 senza diritto al rimborso del capitale, ma con una remunerazione pari al 5% degli utili.

1 - Alla sottoscrizione e versamento.

			3.01.25			
SP D 4		**Banca c/c**	a	**Diversi**		1.000.000,00
	SP D 5			**Debiti SFP quota fissa**	300.000,00	
	SP A X			**Riserva SFP quota variabile**	700.000,00	
		Emissione SFP ibridi.				

2 - Al termine dell'esercizio, la società rileva gli interessi passivi sulla quota fissa (€ 9.000) e l'importo variabile sulla quota di quasi-*equity* (€ 5.000, calcolato come il 5% di un utile netto di € 100.000).

			31.12.25			
	SP D 5	**Diversi**	a	**Debiti v/titolari SFP**		14.000,00
CE 21		**Utili a nuovo**			5.000,00	
CE C 17		**Interessi passivi**			9.000,00	
		Interessi passivi su quota fissa e utili a nuovo su quota variabile.				

3 - Al momento del pagamento degli interessi e della remunerazione.

			20.01.26			
SP D 5	**SP** D 4	**Debiti per SFP**	a	**Banca c/c**		14.000,00
		Pagamento remunerazione SFP quota fissa e quota variabile.				

4 - Al momento del rimborso della quota fissa del capitale.

			1.06.30			
SP D 5	**SP** D 4	**Debiti per SFP**	a	**Banca c/c**		300.000,00
		Restituzione capitale SFP.				

TRANSIZIONE 5.0, LE MODIFICHE DEL 2025

La legge di Bilancio 2025 ha introdotto significative modifiche al sistema dei crediti d'imposta, in particolare per il credito d'imposta 5.0, che mira a incentivare la transizione energetica e digitale delle imprese italiane. Queste modifiche ampliano la platea dei beneficiari e rimodulano le aliquote, cercando di rendere più appetibile una misura che ha trovato rara applicazione. Aumentano, inoltre, le maggiorazioni previste per gli impianti fotovoltaici con determinati livelli di efficienza. Si ricorda che i crediti Transazione 5.0 sono stati introdotti dall'art. 38 D.L. 19/2024. Oltre agli adempimenti specifici, per fruire di questo credito è necessario il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori. Infine, il credito non rileva ai fini Ires, Irpef, Irap, né per il ROL.

PLATEA DEI BENEFICIARI ⇨

Sono stati introdotti altri possibili beneficiari del credito: in alternativa alle imprese (residenti in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, settore economico di appartenenza, dimensione e regime di determinazione del reddito) il credito può essere riconosciuto alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente.

NUOVI INVESTIMENTI AGEVOLATI ⇨

- Sono stati introdotti ulteriori possibilità di investimenti, quali particolari moduli fotovoltaici che concorrono alla formazione della base di calcolo per il credito d'imposta in misura variabile a seconda dell'efficienza energetica:
  - 130%: per moduli con efficienza minima;
  - 140%: per moduli ad alta efficienza;
  - 150%: per moduli di eccellenza, che soddisfano criteri specifici di prestazione energetica.

ALIQUOTE RIMODULATE ⇨

- La misura, anche in questo caso modificata dalla legge di Bilancio 2025, varia a seconda dell'aumento nella riduzione dei consumi partendo dalle aliquote seguenti:
  - 35% degli investimenti effettuati dal 1.01.2024 al 31.12.2025 in beni materiali strumentali nuovi Industria 4.0 (Tabella A L. 232/2016) e beni immateriali strumentali nuovi Industria 4.0 (Tabella B) interconnessi al sistema aziendale di produzione e che portino a una riduzione dei consumi energetici almeno del 3% della struttura produttiva (o 5% per i processi interessati) fino a € 10 milioni di investimenti;
  - 5% da € 10 a € 50 milioni (limite massimo);
  - la misura del 35% può incrementarsi al 40% se la riduzione dei consumi è superiore al 6% (o 10% per i processi) o al 45% se la riduzione dei consumi è superiore al 10% (o 15% per i processi).

LIMITI DI CUMULO

Il credito d'imposta Transizione 5.0 non è cumulabile, per i medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta Transizione 4.0 e con il credito d'imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) unica.

COMUNICAZIONI AL GSE

Per l'utilizzo del credito Transizione 5.0 è necessario inviare 3 comunicazioni al GSE:

- preventiva, per prenotare il credito, che descrive il progetto, la data di avvio e il suo costo, a cui occorre allegare anche la certificazione rilasciata da un valutatore indipendente che attesti il rispetto delle condizioni di riduzione energetica;
- di conferma, da inviare entro 30 giorni dalla comunicazione del GSE del credito prenotato, che contiene gli ordini accettati dal venditore con pagamento dell'acconto almeno pari al 20% e relative fatture;
- di completamento, consuntiva all'effettiva realizzazione dell'investimento a cui allegare anche la certificazione rilasciata da un valutatore indipendente che attesti l'effettiva realizzazione degli investimenti.

Il credito può essere utilizzato in 5 quote annuali, tramite F24 telematico, decorsi 10 giorni dalla trasmissione da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate dell'elenco dei beneficiari con l'ammontare del credito utilizzabile.

ESEMPI PRATICI DI APPLICAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA: PANNELLI FOTOVOLTAICI

Le nuove aliquote si applicano a investimenti in moduli fotovoltaici che rispettano determinati standard di efficienza e sono prodotti nell'Unione Europea. Ad esempio, i moduli devono avere un'efficienza a livello di modulo di almeno il 21,5% o un'efficienza a livello di cella di almeno il 23,5%. Di seguito, si propongono alcuni esempi per le 3 aliquote del 130%, 140% e 150%.

- Esempio di Pmi con moduli standard: un'azienda Pmi decide di installare un impianto fotovoltaico del costo di € 200.000 utilizzando moduli con efficienza minima. Se l'investimento consente una riduzione dei consumi energetici del 4%, l'azienda può beneficiare di un credito d'imposta del 35% (aumentabile al 40% per la riduzione superiore al 6%). Pertanto, il credito d'imposta sarebbe: € 200.000 × 35% = € 70.000.
- Esempio di media impresa con moduli ad alta efficienza: una media impresa manifatturiera investe € 500.000 in un impianto fotovoltaico con moduli ad alta efficienza (140%). Se questo investimento porta a una riduzione dei consumi energetici del 10%, il credito d'imposta sarà calcolato come segue: € 500.000 × 140% = € 700.000. Inoltre, se l'azienda ha anche investito in beni strumentali che portano a una riduzione dei consumi energetici del 5%, potrebbe beneficiare di un ulteriore credito del 35% su quegli investimenti.
- Esempio di grande impresa con moduli di eccellenza: un'industria chimica decide di installare un impianto fotovoltaico da € 1.500.000 utilizzando moduli di eccellenza (150%). Se questo investimento consente una riduzione dei consumi energetici del 12%, il credito d'imposta sarà: € 1.500.000 × 150% = € 2.250.000. Se la stessa azienda investe anche in nuovi macchinari che portano a una riduzione dei consumi energetici del 8%, potrà accedere a un credito del 40% su quegli investimenti, aumentando ulteriormente il beneficio fiscale.

CREDITI D'IMPOSTA ACQUISTO BENI STRUMENTALI 4.0 E 5.0

SCOPRI SU RATIO STORE

store.ratio.it

Investimenti 2025: novità della Legge di bilancio 2025 (compresi chiarimenti e strumenti a supporto per le comunicazioni al GSE)

L'ebook dedicato alla disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali effettuati fino al 2025 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, con tutti i chiarimenti e gli strumenti a supporto per le comunicazioni al GSE.

Aggiornato con tutte le novità della Legge di bilancio riguardanti gli investimenti nel 2025.